

ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE ESPERTE IN SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE “AIESiL”

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

L'Associazione denominata “AIESiL - Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente -” è costituita quale Associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e si configura come Associazione Sindacale Datoriale istituita in base all'art. 39 della Costituzione, con durata illimitata, e rappresenta tutti coloro che si occupano della consulenza e formazione , nella più ampia accezione.

Articolo 2

- Sedi-

La sede Nazionale dell'Associazione è attualmente in Bologna con sedi secondarie locali, a livello Regionale (Centri Regionali) , Provinciale (Centri Provinciali) e sedi Territoriali, Uffici distaccati, tutti di diretta ed esclusiva emanazione, nonché Centri di Alta Formazione Aiesil oltre a Enti Bilaterali e/o Organismi Paritetici di cui AIESiL ne rappresenta la datorialità.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione -

L'Associazione, senza fini di lucro, persegue i seguenti scopi:

- 1) sostenere i soci attraverso la rappresentanza in ogni sede;*
- 2) favorire la divulgazione e la crescita della cultura nel settore della Sicurezza sul Lavoro e Ambiente;*
- 3) rappresentare e valorizzare tutte le figure professionali operanti nel*

- settore della sicurezza, salute e ambiente nei luoghi di lavoro;*
- 4) *promuovere l'aggiornamento, anche mediante attività di formazione ed informazione, allo scopo di favorire il continuo miglioramento culturale e professionale dei soggetti operanti nei vari settori;*
 - 5) *avanzare ed organizzare attività nei campi della sicurezza, della salute e dell'ambiente nei luoghi di lavoro e di vita, e anche su altre tematiche, in collaborazione con Enti e/o con altre Organizzazioni, nonché i servizi di medicina del lavoro con relativa formazione;*
 - 6) *realizzare percorsi formativi qualificanti, seminari e convegni o corsi di alta formazione anche su altre tematiche, su tutto il territorio Nazionale, al fine di trattare le più ampie conoscenze;*
 - 7) *collaborare con le Istituzioni e Università internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo studio e l'emanazione di normative, linee guida, buone pratiche e buone prassi;*
 - 8) *rilasciare attestati di partecipazione ai percorsi formativi e culturali rilasciati dalla stessa o tramite i propri Associati quali Soci Attuatori, tutti di sua diretta ed esclusiva emanazione;*
 - 9) *rilasciare ai propri soci l'attestazione di qualità al fine di garantire la trasparenza del mercato per i servizi professionali da questi erogati;*
 - 10) *organizzare, progettare e svolgere direttamente o tramite i propri associati, di diretta ed esclusiva emanazione, corsi di formazione, alta formazione o perfezionamento e azioni formative, anche post laurea, utilizzando la metodologia della formazione in presenza e/o a distanza con integrazioni in aula e l'uso della FAD ;*
 - 11) *aprire sedi, anche all'estero, istituire comitati, gruppi di lavoro, tenere seminari, convegni, eventi, tavole rotonde, scambi culturali con altre associazioni, mostre e premi sul tema della Sicurezza sul Lavoro e dell' Ambiente;*
 - 12) *promuovere l'applicazione volontaria dei sistemi di gestione per la prevenzione;*
 - 13) *progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire opuscoli, libri, cd-rom, dvd, materiali e prodotti didattici, films, pubblicità per il sociale e video di ogni genere anche attraverso sistemi telematici;*
 - 14) *ricercare, promuovere e stipulare, ove necessario per l'Associazione, polizze assicurative sia per la copertura di spese legali in caso di procedimenti penali sia per la copertura di responsabilità civili derivanti da attività professionali svolte dai soci nonché polizza a tutela per gli amministratori pro tempore dell'AIESiL (membri del Consiglio Direttivo Nazionale);*
 - 15) *stipulare, con i Sindacati dei Lavoratori, Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e accordi concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro e istituire rappresentanze/organismi Bilaterali e Paritetici*

- sul Territorio Nazionale;*
- 16) *aderire, sottoscrivere, partecipare attraverso accordi di collaborazione, convenzioni, intese, adesioni, con qualsiasi soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto con le finalità e gli scopi associativi nonché, per il raggiungimento degli stessi, svolgere attività strumentali o accessorie a quelle statutarie;*
 - 17) *concedere il patrocinio e l'uso del logo per tutte quelle iniziative locali, nazionali ed internazionali che riguardano comunque la divulgazione ed il miglioramento della cultura della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dell'Ambiente;*
 - 18) *promuovere e costituire a livello nazionale una rete di diretta ed esclusiva emanazione per tutte le finalità associative seconda la normativa e la qualità AIESiL.*

TITOLO II

SOCI

L'Associazione, rappresentativa a livello nazionale, associa Imprese private e pubbliche nonché liberi professionisti che svolgono attività di servizi e di consulenza, aziende e studi professionali che operano nei vari settori, compreso quello edile, ed altre imprese che nella loro specifica esperienza di sicurezza sul lavoro e/o nel settore di pertinenza, usano macchine ed attrezzature.

Articolo 4

- Soci effettivi con diritto di voto -

I soci, che accettano gli scopi fissati dallo Statuto e che ne facciano richiesta, si distinguono in:

- 1) **Soci Fondatori**, che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione;*
- 2) **Persone fisiche**, Liberi Professionisti, che sottoscrivono la domanda di iscrizione per se stessi in possesso di partita iva o quale ditta individuale con esperienza almeno triennale;*
- 3) **Persone giuridiche**, datori di lavoro e propria azienda, che sottoscrivono domanda per la propria Società (srl – snc – sas – spa – ecc...), con esperienza minima triennale;*
- 4) **Soci iscritti al Registro Esperti AIESiL**, i quali vengono ammessi dopo vagliata verifica delle attività precedentemente svolte e della formazione e aggiornamento pregresso e documentato .*

E' istituito il “ Registro Nazionale degli Esperti e/o Formatori della Sicurezza sul Lavoro e dell'Ambiente”.

L'inserimento del socio nel Registro, su richiesta specifica e documentata dell'interessato, viene deciso dal Presidente sulla base del regolamento e dei requisiti stabiliti per il rilascio dell'attestazione di qualità , così come previsto dalla legge n. 4 /2013.

Articolo 4 – bis

- Soci non effettivi senza diritto di voto –

- 1) **Soci Onorari** , personalità di particolare spicco culturale e professionale che danno lustro alle tematiche per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Ambiente e/o che condividono e/o che sostengono le attività e le iniziative dell'Associazione, per le quali sono chiamate a farne parte;*
- 2) **Soci Tirocinanti**, che, pur non avendo particolari esperienze specifiche, condividono i fini perseguiti dall'Associazione e fruiscono del supporto di AIESiL per il loro inserimento nel settore della Sicurezza sul Lavoro e Ambiente e per il raggiungimento degli obiettivi professionali;*
- 3) **Soci aderenti**, Imprese/Datori di Lavoro che si sono particolarmente distinti nella prevenzione con il raggiungimento di rilevanti risultati nel campo della Sicurezza sul Lavoro e/o dell'Ambiente e condividono la “mission” dell'Associazione;*
- 4) **Soci Studenti Universitari**, che trattano prevalentemente materie attinenti la Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente ,con la possibilità di seguire le attività tecnico-giuridiche e di poter elaborare il percorso di Laurea con la collaborazione del CTS AIESiL.*

Chi desidera aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta di ammissione per la quale, sentito il parere non vincolante del Responsabile Regionale Aiesil, decide la Presidenza (art. 10) che comunica all'aspirante socio, attraverso la segreteria nazionale ed in forma scritta, l'accoglimento o le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione; la stessa dovrà contenere le generalità della persona fisica o giuridica, il curriculum vitae e l'attività aziendale pregressa per almeno l'ultimo triennio;*
- dichiarare di aver visionato e di accettare le norme dello Statuto , del Regolamento e del Codice Deontologico ;*
- versare la quota di adesione annuale che viene definita annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale (art. 9)con validità nell'anno solare (1° genn. >31 dic.);*

Tutti gli associati, di cui all'art 4, hanno diritto a:

- *partecipare alle attività promosse dall'Associazione;*
- *ricoprire le cariche associative;*
- *partecipare all'Assemblea;*
- *far parte di comitati o gruppi di lavoro;*

I soci di cui all'art. 4- bis possono partecipare :

- *all'attività dell'Associazione;*
- *all'assemblea dei soci in qualità di uditori, senza diritto di voto;*
- *a comitati, gruppi di lavoro e attività.*

Articolo 5

- Obblighi degli Associati –

Tutti gli associati sono obbligati:

- *al pagamento della quota associativa annuale entro le scadenze indicate di volta in volta nella comunicazione di rinnovo ;*
- *all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento interno AIESiL e al rispetto del Codice Deontologico;*
- *all'osservanza delle deliberazioni;*
- *al rispetto dei termini di pagamento indicati nei documenti amministrativi che l'Associazione emette per i servizi di cui il socio fruisce .*

Articolo 6

-Recesso ed esclusione dei Soci-

Gli associati sono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo, purchè in regola con il versamento della quota annuale , e cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per causa di morte anche per recesso o esclusione.

L'esclusione è pronunciata dal Comitato Esecutivo (art. 11) con delibera motivata per i soci che:

- *con il loro comportamento, arrecano direttamente o indirettamente disdoro all'Associazione;*
- *mettono in atto comportamenti lesivi nei confronti degli altri soci e dai quali ne*

scaturisce una accertata incompatibilità ambientale / associativa;

- *non rispettano quanto previsto dall'art. 5*

Il socio che invece non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione può recedere in ogni momento dandone comunicazione per iscritto alla Presidenza;

Il socio receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso della quota e/o dei contributi associativi pagati e dovuti. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; la quota non è rivalutabile.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 7

- Organi sociali –

Sono organi dell'Associazione:

- *L'Assemblea dei Soci;*
- *Il Consiglio Direttivo Nazionale;*
- *La Presidenza;*
- *Il Comitato Esecutivo;*
- *Il Comitato Tecnico Scientifico;*
- *Il Comitato di Disciplina e Garanzia.*

Articolo 8

- Assemblea dei Soci –

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti gli associati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci definiti dall'art. 4 e, come uditori, quelli indicati nell'art. 4 bis, in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea:

- *approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;*
- *approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'esercizio successivo ;*
- *elegge i membri del Consiglio Direttivo e il suo Presidente e Vicepresidente;*

- *elegge i membri del Comitato Tecnico Scientifico e nomina il Presidente ed il Vicepresidente tra i membri eletti che hanno ottenuto rispettivamente il maggior numero di voti*
- *approva lo Statuto e le sue modificazioni;*
- *delibera in merito ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse ad essa sottoporre .*

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga necessario.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno il 50% + 1 degli associati presenti e delegati, così pure per lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata, almeno 10 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati mediante lettera, telefax, posta elettronica o, in caso di urgenza, mediante l'invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Ad ogni associato spetta un voto.

Ogni socio impedito a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio presente non può ricevere più di due deleghe. Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i propri interessi.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa che, a sua volta, nomina il segretario di Assemblea; le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Le votazioni per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente e del Comitato Tecnico Scientifico devono avvenire con scrutinio segreto.

L'Assemblea può tenersi anche in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;*
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;*

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Articolo 9

- Consiglio Direttivo -

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un numero di 5 membri incluso il Comitato di Presidenza (Presidente e Vicepresidente).

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Ai soci fondatori è riservato il diritto di far sempre parte del Consiglio Direttivo, mentre i componenti rimanenti saranno eletti tra tutti gli altri associati di cui al precedente art. 4.

Nel caso in cui, durante il mandato, venissero a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti i quali rimarranno in carica fino alla prima Assemblea la quale potrà confermarli fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venissero a mancare i 2/3 dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. Le funzioni saranno assunte dall'Esecutivo(art. 11) o dalla Presidenza (art. 10) sino alla prima Assemblea in cui si dovrà necessariamente procedere alle nuove nomine.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;*
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;*
- deliberare il piano di attività dell'Associazione e formulare proposte in ordine alla gestione della stessa;*
- predisporre lo schema di bilancio consuntivo e preventivo per l'anno successivo;*
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;*
- decidere sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;*
- pronunciare la decadenza/sostituzione del Consigliere del Direttivo che risulti assente ingiustificato a due riunioni consecutive;*

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla sua nomina vi provvederà il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta.

La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, telefax o posta elettronica o, in caso di urgenza, mediante l'invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte l'anno o su proposta del Presidente o di un terzo dei componenti del consiglio stesso, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo. Il bilancio consuntivo dovrà restare depositato in copia presso la sede della Associazione durante i 15 giorni antecedenti all'assemblea affinché gli associati possano prenderne visione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con il massimo di una delega da parte del membro assente (ai quali spetta un solo voto) e dei voti dei consiglieri in videoconferenza.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Il Consiglio nomina, di volta in volta, un segretario che redige il verbale delle adunanze che viene da questi sottoscritto unitamente al Presidente.

Il Consiglio può inoltre istituire al suo interno commissioni di studio, comitati e gruppi di lavoro affidando loro particolari incarichi atti al raggiungimento degli scopi sociali. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i componenti del CTS, i CRA, e/o CPA, singoli soci, nonché esperti, studiosi anche esterni all'Associazione.

Articolo 10

Presidente - Vice Presidente - Segretario

Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo (art. 9) coordinandone i lavori e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; firma ogni atto ex lege e quelli autorizzati dal Consiglio stesso; assume il personale necessario per le attività dell'Associazione, apre i conti, sottoscrive convenzioni, adesioni e partecipazioni, contratti, decide in merito all'ammissibilità dei soci e di quant'altro necessario per le attività dell'Associazione.

Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea (art. 8) e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Coordina le attività operative .

Segretario

Il Segretario viene nominato dal Comitato Esecutivo (art.11) e resta in carica per 5 anni. Ha competenza sulla tenuta degli atti e l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea, di quelle del Consiglio Direttivo e della Presidenza con la quale costantemente collabora e tiene contatti.

Convoca e presiede le Assemblee dei Soci curandone l'ordine del giorno e partecipa alle riunioni del CDN.

Tiene rapporti con tutti i soci e mantiene la gestione ordinaria.

Comitato di Presidenza

Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza che svolge attività per esaminare e deliberare in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria, redigere il regolamento interno .

Può conferire incarichi sia a soci che ad esterni e/o nominare commissioni ad hoc composte anche da personale esterno all'Associazione, incluso un eventuale "Organo di Controllo", definendone, all'atto della nomina, le caratteristiche dei componenti, i compiti e le funzioni.

Articolo 11

Il Comitato Esecutivo

E' composto dal Comitato di Presidenza(art. 10) e dal Presidente e Vice Presidente del CTS (art. 12) .

Si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto necessario da uno dei suoi componenti per esaminare e deliberare in ordine alle attività di straordinaria amministrazione riferendo e/o informando, qualora necessario, il Consiglio Direttivo.

Delibera circa l'esclusione dei soci , con parere motivato , sentito quello del Comitato di Disciplina e Garanzia (art. 13) .

Si pronuncia in merito alla sostituzione di quei membri del CTS che, per due riunioni consecutive, risultassero assenti ingiustificati.

Ha il potere di curare gli aspetti organizzativi, amministrativi e contabili e deve – nello specifico – verificare che tali aspetti siano adeguati alla natura, alla dimensione e agli obiettivi dell'Associazione, riferendo, poi, al CDN ed all'Assemblea sul generale andamento, sulle operazioni di maggior rilievo e sulla evoluzione della gestione .

Articolo 12

Comitato Tecnico Scientifico

IL Comitato Tecnico Scientifico è composto da 5 membri incluso il Presidente e il Vicepresidente eletti tra i soci AIESiL di cui all'art. 4 a voto segreto dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente e Vice Presidente sono nominati rispettivamente per maggior numero di voti ottenuti.

Qualora il numero dei membri dovesse diminuire per rescissione/dimissione o per altra causa, il Presidente ed il Vice Presidente nominano altro/i membro/i con ratifica da parte della prossima Assemblea dei soci. Di tutte le attività in esso svolte viene redatto specifico e dettagliato verbale, conservato agli atti dal segretario nazionale.

Il Comitato Tecnico Scientifico, consultata la Presidenza AIESiL, ha facoltà di inserire al proprio interno, anche come Presidente Onorario, membri che, seppur non soci, possano apportare benefici tecnico- scientifici per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il comitato Tecnico Scientifico ha la durata di 5 anni, si riunisce almeno 2 volte l'anno, anche – se necessario –in seduta comune con il CDN, e provvede a:

- realizzare e/o validare progetti inerenti la Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, linee guida, buone prassi, percorsi e manuali didattici, elaborati, e quant'altro di utile e necessario;*
- organizzare, almeno uno all'anno, seminari e/o convegni di elevata qualità e di spicco a livello nazionale ;*
- progettare il Workshop nazionale itinerante "AIESiL Sicurezza&Dintorni";*
- tenere contatti tecnico- scientifici con Enti ed Istituzioni;*
- coordinare le attività dei gruppi di lavoro, di studi e ricerche ;*
- organizzare, a livello nazionale, corsi di formazione, alta formazione, perfezionamento, aggiornamento e/o comunque attività per il miglioramento e/o il consolidamento culturale e/o professionale , anche su tematiche diverse;*
- proporre al Comitato Esecutivo l'eventuale esclusione/sostituzione di quei membri che non partecipano, senza alcuna giustificazione, a due riunioni consecutive.*

Articolo 13

Il Comitato di Disciplina e Garanzia

Il Comitato di Disciplina e Garanzia è nominato annualmente dal Comitato Direttivo, ed è formato da 5 membri, incluso il Presidente che lo presiede e che designa, di volta in volta, il segretario.

Vigila sul comportamento e sul rispetto - da parte dei soci - dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico.

Interviene di iniziativa o su segnalazione per la tutela dei soci o aspiranti tali interagendo con il Comitato Esecutivo (art. 11).

Dell'esito degli atti compiuti redige specifico verbale e riferisce al Comitato Esecutivo per i provvedimenti da adottare. Gli atti compiuti sono conservati dal Segretario nazionale.

+

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 14

- Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- 1. dalle quote associative sottoscritte dagli associati;*
- 2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e/o donazioni;*
- 3. da contributi associativi straordinari, erogazioni, lasciti o donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;*
- 4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;*
- 5. da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione*

Articolo 15

- Risorse economiche -

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;*
- contributi degli aderenti e/o di privati;*
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;*
- contributi di organismi internazionali;*
- rimborsi derivanti da convenzioni e/o sponsorizzazioni e/o attestazioni;*
- entrate per servizi prestati dall'Associazione;*
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.*

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 16

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Entro il 31 dicembre di ogni anno redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione.

E' in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato Esecutivo decide su eventuali rimborsi spesa e/o gettoni di presenza da destinare ai membri del Consiglio Direttivo, del CTS, ai Responsabili Regionali/Provinciali, e/o competenze per relatori, docenti, o per incarichi vari.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 17

- Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale -

L'Associazione si scioglie secondo le modalità di cui all'art.27 del Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di scioglimento dell'Ente per qualsiasi causa, il suo patrimonio residuo al termine della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Il presente Statuto è composto da n°18 articoli disposti su n° 13 pagine.

Lo Statuto originario del 30 settembre 2008 con le aggiunte e varianti del 21 gennaio 2011 è stato modificato ed approvato dalla Assemblea in data odierna.

Bologna, 27 ottobre 2017

Il presidente AIESIL _____